



## Distinzione tra prodotti di pulizia e biocidi per esterni

La presente scheda informativa è destinata ai fabbricanti e agli importatori di prodotti per l'uso negli spazi esterni come:

- prodotti di pulizia
- biocidi per il trattamento di superfici (tipo di prodotto TP2) o per la preservazione di materiali da costruzione (tipo di prodotto TP10) <sup>1</sup>.

Lo scopo della presente scheda informativa è di informare gli operatori in merito ai loro obblighi e di garantire la conformità dei rispettivi prodotti sul mercato svizzero.

### Perché questa scheda informativa?

Il fabbricante o l'importatore deve informarsi sui requisiti legali applicabili e chiarire se il prodotto deve essere considerato soltanto un prodotto di pulizia o contemporaneamente un biocida soggetto all'obbligo di omologazione.

In alcuni casi può essere difficile fare una distinzione, soprattutto se la composizione e i settori d'impiego sono simili.

I criteri elencati nella presente scheda informativa consentono di assegnare i prodotti alle categorie dei prodotti di pulizia o dei biocidi.

I requisiti legali applicabili per l'immissione sul mercato, la classificazione e l'etichettatura in Svizzera sono elencati negli allegati I e II della presente scheda informativa.

### L'essenziale in breve

	Solo prodotto di pulizia (non soggetto all'obbligo di omologazione)	Solo prodotto di pulizia o biocida? Decisione necessaria	Biocidi soggetti all'obbligo di omologazione dei tipi di prodotto TP2 e TP10
<b>Definizione</b>	I <b>prodotti di pulizia</b> sono preparati utilizzati per la pulizia di vari oggetti o superfici il cui impiego ha lo scopo di rimuovere diversi tipi di sporco.	Prodotto per la rimozione di tutti i tipi di patine.	<b>TP2 - Disinfettanti e algicidi:</b> disinfezione di superfici, attrezzature, mobilio ecc. o riparazione di materiali da costruzione. <b>TP10 - Preservanti per i materiali da costruzione:</b> preservazione dei lavori in muratura, di materiali compositi o di altri materiali da costruzione contro l'attacco di organismi nocivi. <b>Organismi bersaglio:</b> organismi nocivi quali alghe, muschi <sup>2</sup> , funghi, muffe ecc.

<sup>1</sup> I biocidi per la protezione di pellicole, che vengono ad esempio aggiunti a pitture e intonaci (preservanti per pellicole, tipo di prodotto TP7) e per la protezione del legno contro l'attacco di funghi e insetti (preservanti del legno, tipo di prodotto TP8) non sono trattati in questa scheda informativa.

<sup>2</sup> I prodotti contenenti un principio attivo erbicida e utilizzati esclusivamente per la protezione dai muschi sono da considerarsi prodotti fitosanitari. Si applicano le restrizioni d'uso di prodotti fitosanitari destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate negli spazi esterni di cui all'allegato 2.5 numero 1.1 capoverso 2 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81). Tali restrizioni coincidono con quelle per l'uso di biocidi contro alghe e muschi negli

	Solo prodotto di pulizia (non soggetto all'obbligo di omologazione)	Solo prodotto di pulizia o biocida? Decisione necessaria	Biocidi soggetti all'obbligo di omologazione dei tipi di prodotto TP2 e TP10
			<b>Meccanismo:</b> l'effetto di controllo sugli organismi nocivi si realizza in modo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.
<b>Composizione</b>	I <b>prodotti di pulizia</b> contengono ad esempio tensioattivi, sbiancanti, complessanti/leganti, saponi, enzimi, conservanti, coloranti, sostanze odorose o solventi.	Composizione simile ai prodotti di pulizia, ma contengono principi attivi di biocidi.	I <b>biocidi</b> contengono (o producono) uno o più principi attivi di biocidi in concentrazioni efficaci e coformulanti (ad es. coloranti, sostanze odorose o solventi).
<b>Applicazioni tipiche negli spazi esterni</b>	Mobili da giardino, finestre, legno, metalli	Muratura, recinzioni, facciate, balconi, scale, lastre di pietra, terrazze, tetti, strade, sentieri, spiazzi ecc.	Piscine, facciate
<b>Prodotti tipici per esterni</b>	Detergente per finestre, detergente per legno	Detergente per lastre di pietra, detergente per balconi e terrazze, detergente per pietre	«Preservante per materiali da costruzione», «alghicida e muschicida», «soluzione di risanamento per muratura»
<b>Reclamizzazione / pubblicità tipica sulla documentazione del prodotto (ad es. etichetta, schede informative, opuscoli, siti Internet ecc.)</b>	«Rimuove sporco, polvere, fuliggine, sabbia, olio», «... pulisce...»	«Rimuove le patine», «Rimuove le patine di ogni tipo», «combatte...»	«Alghicida», «fungicida», «combatte alghe e funghi», «eliminazione di alghe, funghi e muffe», «previene la crescita di alghe e muffe», «previene la nuova formazione di alghe e depositi verdi»; immagini che mostrano alghe, muschi e muffe sulle superfici e/o la loro eliminazione
<b>Divieto / restrizioni d'uso</b>	I requisiti relativi alle sostanze vietate e alla biodegradabilità dei tensioattivi sono contenuti nell'allegato 2.2 numero 2 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81).  Inoltre, secondo l'articolo 56 dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11), le sostanze e i preparati possono essere immessi direttamente nell'ambiente soltanto nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo <sup>3</sup> .	In base alla decisione	Le restrizioni, i divieti e le deroghe per i biocidi sono definiti nell'allegato 2.4 ORRPChim.  Conformemente all'allegato 2.4 numero 4 <sup>bis</sup> .2 ORRPChim, i <b>biocidi dei tipi di prodotto TP2 o TP10 contro alghe e muschi</b> non possono essere utilizzati all'esterno su tetti e terrazze, su spiazzi adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari <sup>4</sup> .  Inoltre, per quanto concerne l'utilizzazione di biocidi, si applica l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 41 dell'ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12): al fine di prevenire i rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, i biocidi devono essere utilizzati in modo razionale e al minimo necessario, adottando altresì le precauzioni appropriate.

spazi esterni conformemente all'allegato 2.4 numero 4<sup>bis</sup> ORRPChim (cfr. informazioni sul «divieto di utilizzazione» nella presente scheda informativa).

<sup>3</sup> Quando si utilizzano agenti chimici per la pulizia all'esterno, occorre sempre verificare cosa avviene con le acque di scarico e se devono essere raccolte. In particolare, si deve evitare che le acque di scarico con additivi chimici penetrino nei corpi idrici (ad es. attraverso i condotti per acque meteoriche) o contaminino le acque sotterranee.

<sup>4</sup> Ulteriori informazioni sulla restrizione d'uso di biocidi contro alghe e muschi all'esterno sono consultabili nell'allegato I della presente scheda informativa oppure all'indirizzo [www.anmeldestelle.admin.ch](http://www.anmeldestelle.admin.ch) > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Omologazione biocidi > Norme per le omologazioni specifiche per la Svizzera > Alghe e muschi.

	Solo prodotto di pulizia (non soggetto all'obbligo di omologazione)	Solo prodotto di pulizia o biocida? Decisione necessaria	Biocidi soggetti all'obbligo di omologazione dei tipi di prodotto TP2 e TP10
			Ai prodotti di pulizia che sono al contempo biocidi si applicano anche le disposizioni di cui all'allegato 2.2 numero 2 ORRPChim.
<b>Etichettatura particolare richiesta</b>	Etichettatura o dichiarazione particolare di alcuni ingredienti conformemente all'allegato 2.2 numero 3 ORRPChim, ad es. « <i>Contiene &lt;30 % di tensioattivi non ionici e sostanze odorose (LIMONENE, CITRALE), conservanti (GLUTARALE)</i> ».	In base alla decisione	Etichettatura o dichiarazione particolare dei dati richiesti ai sensi dell'articolo 38 OBioc come pure indicazione di cui all'allegato 2.4 numero 4 <sup>bis</sup> .3 ORRPChim <u>se è reclamizzato come prodotto contro alghe e muschi</u> : « <i>L'impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato</i> ».  Ai prodotti di pulizia che sono al contempo biocidi si applicano anche le disposizioni dell'allegato 2.2 numero 3 ORRPChim.

### Aiuto per la delimitazione

Un prerequisito per l'assegnazione ai biocidi è la presenza di uno o più principi attivi di biocidi nel prodotto. Tuttavia, questo criterio non è sufficiente per la delimitazione, in quanto le sostanze contenute nel prodotto possono avere diverse funzioni (biocidi o non biocidi). La tabella seguente riporta alcuni esempi di tipiche «sostanze a doppio uso».

Esempio di sostanze chimiche	Funzione tipica nei prodotti di pulizia	Funzione tipica nei biocidi dei tipi di prodotto TP2 e TP10
Composti di ammonio quaternario (QUATS; QAV)	Tensioattivo	Disinfettante
Perossido di idrogeno	Sbiancante	Disinfettante
Cloro attivo (ad es. ipoclorito di sodio)	Sbiancante	Disinfettante
Miscela (3:1) di clorometilisotiazolinone e metilisotiazolinone (CMIT/MIT); benzisotiazolinone (BIT); ottilisotiazolinone (OIT)	Conservanti <sup>5</sup>	Disinfettanti e/o preservanti per materiali da costruzione

Pertanto, nella decisione si deve tener conto dei criteri seguenti. Di norma, un prodotto di pulizia è considerato anche un biocida se:

- 1) l'azione del prodotto contro gli organismi nocivi è chimica o biologica<sup>6</sup>;
- 2) il prodotto contiene uno o più principi attivi di biocidi dei tipi di prodotto TP2 e/o TP10 in concentrazioni efficaci, e
- 3) l'intenzione o lo scopo del prodotto è un'azione biocida. Questo dipende, tra l'altro, da come il prodotto è reclamizzato e pubblicizzato, dagli utilizzi o dalle categorie di utilizzatori. Pertanto, un prodotto può essere classificato come biocida anche senza essere reclamizzato come tale se dalle informazioni disponibili si stabilisce che il prodotto sarà usato come biocida. Per questo motivo, la modifica o la rimozione della reclamizzazione del prodotto sull'etichetta non ne modifica automaticamente l'assegnazione.

Esempi:

<sup>5</sup> I conservanti sono biocidi del tipo di prodotto TP6. I prodotti di pulizia conservati con principi attivi di biocidi del TP6 devono essere considerati come articoli trattati. Vedi «Guida per la distinzione tra articoli trattati e biocidi» su [www.anmeldestelle.admin.ch](http://www.anmeldestelle.admin.ch) > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Omologazione biocidi > Articoli trattati.

<sup>6</sup> Un prodotto che distrugge, elimina e rende innocuo, impedisce l'azione o esercita altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con la mera azione fisica o meccanica non è un biocida ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 OBioc.

- Un prodotto contenente il composto di ammonio quaternario con il numero CAS 68424-95-3 in concentrazioni efficaci e utilizzato per il risanamento di tetti è considerato un biocida ai sensi dell'OBioc e dell'allegato 2.4 numero 4<sup>bis</sup>.1 ORRPChim. Secondo l'articolo 3 OBioc è soggetto all'obbligo di omologazione. Questo prodotto è soggetto al divieto di cui all'allegato 2.4 numero 4<sup>bis</sup>.2 ORRPChim; il prodotto non può essere utilizzato per il risanamento di tetti e non può pertanto essere omologato per tale scopo<sup>7</sup>.
- Un prodotto contro alghe e muschi contenente acido pelargonico in concentrazione efficace e reclamizzato per il trattamento di facciate è considerato anch'esso un biocida ai sensi dell'OBioc e dell'allegato 2.4 numero 4<sup>bis</sup>.1 ORRPChim. Secondo l'articolo 3 OBioc è soggetto all'obbligo di omologazione; una volta omologato, può essere utilizzato conformemente all'allegato 2.4 numero 4<sup>bis</sup>.2 ORRPChim, ma deve essere etichettato come indicato all'allegato 2.4 numero 4<sup>bis</sup>.3 ORRPChim.
- Un prodotto di pulizia contro alghe che non contiene nessun principio attivo di biocidi e svolge un'azione fisica non è un biocida ai sensi dell'OBioc. L'azione contro le alghe esercitata da questo prodotto può essere reclamizzata.

### Rischi per l'ambiente

Macchie, muffe, alghe e muschi si formano negli spazi esterni principalmente su superfici esposte alla pioggia, che vengono poi pulite o trattate con prodotti di pulizia o biocidi.

Gli ingredienti dei prodotti utilizzati scorrono via con l'acqua di lavaggio o di risciacquo oppure vengono dilavati con l'acqua piovana.

Le sostanze finiscono direttamente nelle acque superficiali o nel suolo e/o nelle acque sotterranee per infiltrazione. Pertanto, occorre accertarsi che tali acque non vengano scaricate in condotti per acque meteoriche. Le sostanze scaricate nel sistema fognario attraverso le acque di scarico vengono trasportate all'impianto di depurazione con il rischio di comprometterne il funzionamento, in quanto i principi attivi di biocidi possono danneggiare i microrganismi nell'impianto. Inoltre, le sostanze non completamente decomposte nell'impianto di depurazione finiscono in seguito nelle acque superficiali.

Queste emissioni possono rappresentare una minaccia per l'ambiente.

### Informazioni supplementari

Ulteriori schede informative su vari temi inerenti alla legislazione in materia di prodotti chimici sono disponibili nella sezione [Schede informative \(chemsuisse.ch\)](https://www.ch.admin.ch/chemsuisse) > Schede informative.

Le informazioni sulle sostanze e sui prodotti chimici rilevanti per l'ambiente sono disponibili su [www.bafu.admin.ch/prodotti-chimici](https://www.bafu.admin.ch/prodotti-chimici) > Informazioni per gli specialisti.

Per ulteriori informazioni sull'immissione sul mercato di prodotti chimici e biocidi si rimanda al sito Internet dell'Organo comune di notifica per prodotti chimici: [www.anmeldestelle.admin.ch](https://www.anmeldestelle.admin.ch) > Temi.

---

<sup>7</sup> Il prodotto non potrebbe essere autorizzato nemmeno come erbicida, poiché i composti di ammonio quaternario non sono autorizzati come principi attivi di prodotti fitosanitari. Inoltre, si applicherebbe il divieto di utilizzazione di cui all'allegato 2.5 numero 1.1 capoverso 2 ORRPChim. Il prodotto non potrebbe essere né venduto né utilizzato.

## Allegato I: Requisiti legali per l'immissione sul mercato, inclusi divieti e restrizioni

Per «immissione sul mercato» di detergenti o biocidi si intende la preparazione per terzi, la consegna a terzi e l'importazione per scopi professionali o commerciali.

	Prodotti di pulizia	Biocidi dei tipi di prodotto TP2 e TP10
<b>Regolamentazione</b>	<p>I <b>prodotti di pulizia</b> sono commercializzati come preparati. La loro immissione sul mercato sottostà al controllo autonomo<sup>8</sup> e non è soggetta all'obbligo di omologazione<sup>9</sup>.</p> <p>I requisiti generali per l'immissione sul mercato dei preparati sono disciplinati nell'OPChim. Per l'immissione sul mercato occorre tra l'altro una scheda di dati di sicurezza<sup>10</sup>. Inoltre, i prodotti di pulizia devono essere annunciati all'Organo comune di notifica per prodotti chimici entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato per essere iscritti nel registro dei prodotti chimici (RPC, <a href="http://www.rpc.admin.ch">http://www.rpc.admin.ch</a>)<sup>11</sup>.</p> <p>Per ulteriori informazioni sull'immissione sul mercato dei prodotti di pulizia si rimanda a <a href="http://www.bafu.admin.ch">http://www.bafu.admin.ch</a> &gt; Temi &gt; Prodotti chimici &gt; Informazioni per gli specialisti &gt; Disposizioni e procedure &gt; Detergenti o alla scheda informativa <a href="#">D16: «Immissione sul mercato di detersivi per tessili e prodotti di pulizia»</a>.</p>	<p>Prima di poter essere immessi sul mercato, i <b>biocidi</b> sono soggetti, oltre che al controllo autonomo<sup>8</sup>, anche a un obbligo di omologazione, riconoscimento o notifica.</p> <p>I requisiti generali per l'immissione sul mercato dei biocidi sono stabiliti nell'OBioc, che si basa sul regolamento europeo (UE) 528/2012 (regolamento BPR)<sup>12</sup>.</p> <p>A seconda dello stato di approvazione dei principi attivi, l'OBioc prevede procedure di omologazione diverse.</p> <p>Per ulteriori informazioni sui principi attivi e sulle procedure di omologazione dei biocidi si rimanda a <a href="http://www.anmeldestelle.admin.ch">http://www.anmeldestelle.admin.ch</a> &gt; Temi &gt; Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici &gt; Omologazione biocidi o alla scheda informativa <a href="#">B03 «Immissione sul mercato di biocidi»</a>.</p> <p>I biocidi possono essere immessi sul mercato solo dopo essere stati omologati. La procedura prevede l'inserimento dei dati nel registro dei prodotti (RPC, <a href="http://www.rpc.admin.ch">http://www.rpc.admin.ch</a>).</p>
<b>Restrizioni e divieti</b>	<p>I requisiti relativi alle sostanze vietate e alla biodegradabilità dei tensioattivi sono contenuti nell'ORRPChim<sup>13</sup>. Tali requisiti coincidono in ampia misura con quelli dell'Unione europea<sup>14</sup>.</p> <p>Inoltre, secondo l'articolo 56 OPChim, le sostanze e i preparati possono essere immessi direttamente nell'ambiente soltanto nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo<sup>15</sup>.</p>	<p>Le restrizioni, i divieti e le deroghe per i biocidi sono definiti nell'allegato 2.4 ORRPChim.</p> <p><b>Restrizione d'uso di biocidi contro alghe e muschi all'esterno<sup>16</sup>:</b></p> <p>dal 1° dicembre 2020 è stata introdotta una limitazione nell'impiego all'esterno di biocidi contro alghe e muschi che vengono utilizzati come algicidi per il trattamento curativo di materiali da costruzione (tipo di prodotto TP2) o per la protezione o il risanamento di murature o altri materiali da costruzione diversi dal legno contro l'attacco di alghe e muschi (tipo di prodotto TP10). I biocidi contro alghe e i muschi non possono essere utilizzati:</p> <p>a. su tetti e terrazze;</p>

<sup>8</sup> Cfr. scheda informativa [C06 «Controllo autonomo»](#)

<sup>9</sup> Fanno eccezione i prodotti di pulizia utilizzati anche come disinfettanti o come preservanti per pellicole, legno e materiali da costruzione, che in Svizzera sono soggetti all'obbligo di omologazione conformemente all'OBioc.

<sup>10</sup> Articolo 19 OPChim. Cfr. guida «La scheda di dati di sicurezza in Svizzera» su [www.anmeldestelle.admin.ch](http://www.anmeldestelle.admin.ch) > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Controllo autonomo > Scheda di dati di sicurezza (SDS) o la scheda informativa [C02 «Scheda di dati di sicurezza»](#)

<sup>11</sup> Cfr. [www.anmeldestelle.admin.ch](http://www.anmeldestelle.admin.ch) > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Obbligo di annuncio per i preparati e scheda informativa [B02 «Immissione sul mercato di preparati chimici»](#)

<sup>12</sup> Per informazioni supplementari sul regolamento UE sui biocidi, si rimanda alla pagina [https://ec.europa.eu/health/biocides/overview\\_it](https://ec.europa.eu/health/biocides/overview_it) e [Comprendere il BPR - ECHA \(europa.eu\)](http://www.echa.europa.eu)

<sup>13</sup> Allegato 2.2 ORRPChim.

<sup>14</sup> Regolamento sui detergenti (CE) n. 648/2004.

<sup>15</sup> Quando si utilizzano agenti chimici per la pulizia all'esterno, occorre sempre verificare cosa avviene con le acque di scarico e se devono essere raccolte. In particolare, si deve evitare che le acque di scarico con additivi chimici finiscano nei corpi idrici (ad es. attraverso i condotti per acque meteoriche) o contaminino le acque sotterranee.

<sup>16</sup> Allegato 2.4 numero 4<sup>bis</sup> ORRPChim.

	Prodotti di pulizia	Biocidi dei tipi di prodotto TP2 e TP10
		<p>b. su spiazzi adibiti a deposito;</p> <p>c. su e lungo strade, sentieri e spiazzi;</p> <p>d. su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari, per evitare che i principi attivi di biocidi contenuti in questi prodotti vengano dilavati.</p> <p>È ancora ammesso l'impiego su facciate e per la rimozione di alghe negli spazi interni. Di conseguenza, i titolari dell'omologazione dei biocidi in questione devono informare gli acquirenti in merito a tale divieto mediante apposita etichetta o in forma scritta equivalente. Inoltre, i titolari dell'omologazione devono rimuovere gli impieghi vietati dall'etichetta e dalla documentazione del prodotto ed eseguire la nuova etichettatura richiesta<sup>17</sup>.</p> <p>Ulteriori informazioni sulla restrizione d'uso di biocidi contro alghe e muschi all'esterno sono consultabili all'indirizzo <a href="https://www.anmeldestelle.admin.ch">https://www.anmeldestelle.admin.ch</a> &gt; Temi &gt; Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici &gt; Omologazione biocidi &gt; Norme per le omologazioni specifiche per la Svizzera &gt; Alghe e muschi.</p> <p>Inoltre, per quanto concerne l'utilizzazione di biocidi, si applica l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 41 OBioc: al fine di prevenire i rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, i biocidi devono essere utilizzati in modo razionale e al minimo necessario, adottando altresì le precauzioni appropriate.</p> <p>Ai prodotti di pulizia che sono al contempo biocidi si applicano anche le disposizioni di cui all'allegato 2.2 numero 2 ORRPChim.</p>
<b>Persona di contatto per i prodotti chimici</b>	Le aziende che producono prodotti di pulizia o biocidi o li importano per la vendita devono fornire al servizio cantonale il nome di una persona di contatto per l'uso di prodotti chimici, cfr. scheda informativa <a href="#">C03 «Persona di contatto per i prodotti chimici»</a> .	
<b>Vendita</b>	La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata all'utilizzatore professionale al più tardi al momento della prima consegna <sup>18</sup> . Negli scaffali dei supermercati si trovano molti prodotti di pulizia e biocidi. Questi prodotti possono essere di norma venduti nel commercio al dettaglio in modalità self-service. Tuttavia, a seconda del rischio del prodotto, la fornitura può essere soggetta a determinate condizioni e in alcuni casi può anche essere vietata agli utilizzatori privati, cfr. scheda informativa <a href="#">A04 «Commercio al dettaglio»</a> .	

<sup>17</sup> Etichettatura particolare ai sensi dell'allegato 2.4 numero 4<sup>bis</sup>.3 ORRPChim (cfr. «Classificazione, etichettatura, pubblicità e documentazione» del presente foglio informativo).

<sup>18</sup> Articolo 21 OPChim.

## Allegato II: Classificazione, etichettatura, pubblicità e documentazione

	Prodotti di pulizia	Biocidi dei tipi di prodotto TP2 e TP10		
<b>Classificazione ed etichettatura</b>	<p>La classificazione e l'etichettatura avvengono in linea di principio conformemente all'OPChim. Le disposizioni corrispondono in gran parte ai requisiti del regolamento CLP<sup>19</sup>, cfr. scheda informativa <a href="#">D11 «Etichettatura delle sostanze e dei preparati / miscele»</a>. La classificazione e l'indicazione di pericolo richieste devono essere allestite o verificate dal fabbricante o dall'importatore. Ai fini della classificazione delle miscele devono essere considerati non solo i principi attivi ma tutti i componenti. In molti casi è necessario specificare un metodo di smaltimento adeguato o le indicazioni di sicurezza P501 integrate dal fabbricante.</p> <p>Devono essere indicati il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fabbricante o dell'importatore svizzero. Se il prodotto è destinato esclusivamente a utilizzatori professionali, è sufficiente anche un indirizzo dello spazio economico europeo (SEE).</p>			
<b>Etichettatura particolare</b>	<p>Oltre all'avvertenza e ai pittogrammi, alle indicazioni di pericolo e di sicurezza, l'etichettatura dei prodotti di pulizia e dei biocidi deve contenere ulteriori informazioni:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Se i prodotti di pulizia contengono determinati ingredienti, questi devono essere indicati sull'etichetta o l'imballaggio conformemente all'allegato 2.2 numero 3 ORRPChim. Questa dichiarazione corrisponde a quanto disposto nel regolamento sui detersivi dell'Unione europea<sup>20</sup>. In caso di consegna a utilizzatori commerciali, questi ingredienti possono essere elencati, ad esempio, anche su una scheda di dati tecnici o nella scheda di dati di sicurezza.</p> <p>Ulteriori informazioni sull'etichettatura dei prodotti di pulizia sono disponibili nella scheda informativa <a href="#">D16 «Immissione sul mercato di detersivi per tessuti e prodotti di pulizia»</a>.</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Tutti i biocidi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dati richiesti secondo l'articolo 38 OBioc (in gran parte identici a quelli del regolamento europeo (UE) 528/2012 (regolamento BPR)), ad esempio: la/e sostanza/e attiva/e, le loro concentrazioni, gli effetti e gli usi previsti, le istruzioni per l'uso (comprese le concentrazioni e la durata d'azione richieste), le informazioni sullo smaltimento, il numero di lotto e la data di scadenza, il numero di omologazione svizzera ecc.</li> <li>- i dati prescritti nella decisione d'omologazione rilasciata dall'Organo comune di notifica per prodotti chimici.</li> </ul> <p><b>Biocidi utilizzati per il trattamento curativo e la protezione di materiali da costruzione contro alghe e muschi<sup>21</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la seguente indicazione: <i>«L'impiego su tetti e terrazze, su spiazzi adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato»</i>.</li> </ul> <p><b>Ai prodotti di pulizia che sono al contempo biocidi</b> si applicano anche le disposizioni di cui all'allegato 2.2 numero 3 ORRPChim.</p> <p>Ulteriori informazioni sull'etichettatura dei biocidi sono disponibili nella scheda informativa <a href="#">D08 «Etichettatura dei biocidi»</a>.</p> </td> </tr> </table>		<p>Se i prodotti di pulizia contengono determinati ingredienti, questi devono essere indicati sull'etichetta o l'imballaggio conformemente all'allegato 2.2 numero 3 ORRPChim. Questa dichiarazione corrisponde a quanto disposto nel regolamento sui detersivi dell'Unione europea<sup>20</sup>. In caso di consegna a utilizzatori commerciali, questi ingredienti possono essere elencati, ad esempio, anche su una scheda di dati tecnici o nella scheda di dati di sicurezza.</p> <p>Ulteriori informazioni sull'etichettatura dei prodotti di pulizia sono disponibili nella scheda informativa <a href="#">D16 «Immissione sul mercato di detersivi per tessuti e prodotti di pulizia»</a>.</p>	<p><b>Tutti i biocidi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dati richiesti secondo l'articolo 38 OBioc (in gran parte identici a quelli del regolamento europeo (UE) 528/2012 (regolamento BPR)), ad esempio: la/e sostanza/e attiva/e, le loro concentrazioni, gli effetti e gli usi previsti, le istruzioni per l'uso (comprese le concentrazioni e la durata d'azione richieste), le informazioni sullo smaltimento, il numero di lotto e la data di scadenza, il numero di omologazione svizzera ecc.</li> <li>- i dati prescritti nella decisione d'omologazione rilasciata dall'Organo comune di notifica per prodotti chimici.</li> </ul> <p><b>Biocidi utilizzati per il trattamento curativo e la protezione di materiali da costruzione contro alghe e muschi<sup>21</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la seguente indicazione: <i>«L'impiego su tetti e terrazze, su spiazzi adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato»</i>.</li> </ul> <p><b>Ai prodotti di pulizia che sono al contempo biocidi</b> si applicano anche le disposizioni di cui all'allegato 2.2 numero 3 ORRPChim.</p> <p>Ulteriori informazioni sull'etichettatura dei biocidi sono disponibili nella scheda informativa <a href="#">D08 «Etichettatura dei biocidi»</a>.</p>
<p>Se i prodotti di pulizia contengono determinati ingredienti, questi devono essere indicati sull'etichetta o l'imballaggio conformemente all'allegato 2.2 numero 3 ORRPChim. Questa dichiarazione corrisponde a quanto disposto nel regolamento sui detersivi dell'Unione europea<sup>20</sup>. In caso di consegna a utilizzatori commerciali, questi ingredienti possono essere elencati, ad esempio, anche su una scheda di dati tecnici o nella scheda di dati di sicurezza.</p> <p>Ulteriori informazioni sull'etichettatura dei prodotti di pulizia sono disponibili nella scheda informativa <a href="#">D16 «Immissione sul mercato di detersivi per tessuti e prodotti di pulizia»</a>.</p>	<p><b>Tutti i biocidi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dati richiesti secondo l'articolo 38 OBioc (in gran parte identici a quelli del regolamento europeo (UE) 528/2012 (regolamento BPR)), ad esempio: la/e sostanza/e attiva/e, le loro concentrazioni, gli effetti e gli usi previsti, le istruzioni per l'uso (comprese le concentrazioni e la durata d'azione richieste), le informazioni sullo smaltimento, il numero di lotto e la data di scadenza, il numero di omologazione svizzera ecc.</li> <li>- i dati prescritti nella decisione d'omologazione rilasciata dall'Organo comune di notifica per prodotti chimici.</li> </ul> <p><b>Biocidi utilizzati per il trattamento curativo e la protezione di materiali da costruzione contro alghe e muschi<sup>21</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la seguente indicazione: <i>«L'impiego su tetti e terrazze, su spiazzi adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato»</i>.</li> </ul> <p><b>Ai prodotti di pulizia che sono al contempo biocidi</b> si applicano anche le disposizioni di cui all'allegato 2.2 numero 3 ORRPChim.</p> <p>Ulteriori informazioni sull'etichettatura dei biocidi sono disponibili nella scheda informativa <a href="#">D08 «Etichettatura dei biocidi»</a>.</p>			
<b>Pubblicità</b>	<p>La pubblicità non deve trarre in inganno circa la pericolosità del prodotto o indurre a un uso improprio. Diciture come «non tossico», «innocuo», «ecologico» o simili che lasciano supporre l'assenza di proprietà pericolose o che non sono conformi alla classificazione della sostanza o della miscela non possono essere indicate sull'etichetta<sup>22</sup>. La reclamizzazione della biodegradabilità deve includere dati quantitativi (%) e informazioni sulla procedura di controllo riconosciuta. Deve essere indicato chiaramente se una sostanza, un gruppo di sostanze o il prodotto sono stati testati.</p>			

<sup>19</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP).

<sup>20</sup> Allegato VII, parte A del regolamento (CE) n. 648/2004 sui detersivi.

<sup>21</sup> Allegato 2.4 numero 4<sup>bis</sup>.3 ORRPChim.

<sup>22</sup> Articoli 60 OPChim e 38 OBioc.

	<b>Prodotti di pulizia</b>	<b>Biocidi dei tipi di prodotto TP2 e TP10</b>
	<p>La forma e il design di prodotti classificati come pericolosi non devono suscitare la curiosità attiva dei bambini o indurre in errore i consumatori. Non devono avere una presentazione o un design simile a quello utilizzato per prodotti alimentari, alimenti per animali, medicinali o cosmetici (ad es. immagini di frutta)<sup>23, 24</sup>. Negli opuscoli, nei cataloghi con possibilità di ordinazione o nei negozi online per utilizzatori privati occorre indicare esplicitamente le proprietà pericolose, cfr. scheda informativa <a href="#">A7</a>.</p>	<p>Inoltre, la pubblicità dei <b>biocidi</b> deve riportare l'indicazione «<i>Usare il biocida con prudenza. Leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso</i>». Invece di «biocida» è possibile indicare il tipo di prodotto (ad es. «disinfettante»).</p>
<b>Scheda di dati di sicurezza (SDS)</b>	<p>Il fabbricante o l'importatore di prodotti di pulizia e/o biocidi responsabile deve redigere una scheda di dati di sicurezza<sup>25</sup>. I requisiti per la SDS corrispondono in ampia misura a quelli dell'Unione europea<sup>26</sup>. Se rilevanti, i dati richiesti in Svizzera devono essere inclusi nelle sezioni 1, 7, 8, 13, 15 e 16 della SDS. È possibile consegnare una scheda di dati di sicurezza allestita per i Paesi dell'UE se è integrata da un frontespizio con le informazioni specifiche per la Svizzera.</p> <p>Ulteriori informazioni sull'allestimento delle SDS sono disponibili nella guida «La scheda di dati di sicurezza in Svizzera» su <a href="http://www.anmeldestelle.admin.ch">http://www.anmeldestelle.admin.ch</a> &gt; Temi &gt; Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici &gt; Controllo autonomo &gt; Scheda di dati di sicurezza (SDS) o nella scheda informativa <a href="#">C02 «Scheda di dati di sicurezza»</a>.</p>	
<b>Scheda dei dati relativi agli ingredienti / scheda informativa</b>	<p>I requisiti posti alla scheda dei dati relativi agli ingredienti sono contenuti nell'allegato 2.2 numero 5 ORRPChim. Su richiesta, i produttori e gli importatori di prodotti di pulizia mettono la scheda dei dati relativi agli ingredienti immediatamente e gratuitamente a disposizione dei medici e dei loro assistenti, dell'Organo comune di notifica per prodotti chimici e dei servizi cantonali per i prodotti chimici responsabili dell'esecuzione.</p>	<p>Al fine di ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente e i rischi per la salute, le informazioni sui tipi di utilizzo, i settori d'impiego, gli organismi bersaglio, le istruzioni per l'uso e la sicurezza, le istruzioni per lo smaltimento ecc. devono essere comunicati in una forma semplice e comprensibile. Per la valutazione dei prodotti si possono utilizzare le schede informative dei biocidi. Se del caso, riportare sull'imballaggio del prodotto un riferimento alla scheda informativa corrispondente.</p> <p>Ai prodotti di pulizia che sono al contempo biocidi si applicano anche le disposizioni di cui all'allegato 2.2 numero 5 ORRPChim.</p>

<sup>23</sup> Articolo 8 OPChim.

<sup>24</sup> Secondo l'articolo 36 capoverso 3 OBioc, i biocidi che possono essere confusi con le derrate alimentari o con alimenti per animali devono essere imballati in modo tale che la probabilità di confusione sia limitata al minimo.

<sup>25</sup> Articolo 19 OPChim.

<sup>26</sup> Allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH), modificato dai regolamenti (UE) n. 453/2010, 2015/830 e 2020/878.